

1250/2025 R.G. Trib.

1765/2025 R.G.N.R.

Sentenza n. 394/2026

Depositata il 07.04.2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- Rito monocratico -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott.ssa Maria Michela DI FINE, alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2026 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. D., nato a (...) il (...), residente in (...) via (...); con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

A. C. del foro di Pescara (in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

DETENUTO PER ALTRA CAUSA – PRESENTE

Difensore di fiducia Avv. A. C. del foro di Pescara

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 4°, c.p. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente deteneva 50,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (concentrazione di principio attivo: 24,33%; contenuto principio attivo: 11.650,664 mg; numero dosi; 466,03) che per quantità, peso lordo complessivo e altre circostanze dell'azione (segnatamente: il repentino gesto compiuto dal S.e costituito nel disfarsi della sostanza, lanciandola dal balcone dell'appartamento occupato dal medesimo, sito in (...) via (...) era destinata d un uso non esclusivamente personale. Con recidiva specifica, reiterata e nel quinquennio. In (...), accertato il 18.4.2025

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero, dott.ssa Danila Malandra, ha chiesto, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990, la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 3.000,00 di multa.
- Il difensore dell'imputato, Avv. A. C., ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; in via subordinata, previa riqualificazione del fatto quale ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990, chiede il minimo della pena.

MOTIVAZIONE

S. D. è stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta ex art. 552 c.p.p. per rispondere del reato indicato in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 17.11.2025 il giudice ai sensi dell'art. 554 ter co. 3 c.p.p. ha disposto il prosieguo del giudizio dinnanzi al giudice del dibattimento. All'udienza del 2.2.2026, avendo il difensore fiduciario segnalato l'intervenuta detenzione dell'imputato per altro processo, il dibattimento è stato rinviato per consentire all'imputato la partecipazione al processo.

All'udienza del 9.2.2026, presente l'imputato, dichiarata l'apertura del dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti (PM: testi T. S. e F. D.; per la difesa: esame dell'imputato).

All'udienza del 9.3.2026, sentito il teste T. S. ed acquisita documentazione prodotta dal P.M. (riguardante il rapporto di prova sulla sostanza stupefacente in sequestro) ed assunto l'esame dell'imputato, su richiesta del P.M. e nulla opponendo la difesa, è stata revocata l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa al teste F. D.. Quindi, si è proceduto alla discussione, nel corso della quale la difesa ha prodotto ulteriore documentazione ed al cui esito le parti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il giudice, a seguito della camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

Le emergenze processuali consentono di ritenere provata la penale responsabilità di S. D. per il reato a lui ascritto, da derubricare nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990.

Dall'esame del teste di P.G. T. S. e la documentazione in atti è emerso quanto segue.

In data 18.4.2025 appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Pescara, nell'ambito di servizio finalizzato alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, procedevano al controllo di abitazione sita in (...) alla via (...), ritenendo, a seguito di segnalazioni per il viavai di giovani, che potessero essere occultate all'interno sostanze stupefacenti.

Prima dell'accesso, veniva organizzato un servizio di osservazione al di sotto del balcone (con il posizionamento di due ufficiali di PG all'esterno) per evitare che qualche occupante potesse disfarsi di sostanze stupefacenti nelle more dell'ingresso nell'abitazione dei restanti operanti e nell'attesa dell'apertura della porta di ingresso.

Nel corso di tale servizio, si aveva modo di osservare un giovane, poi identificato in S. D., indossante una tuta di colore azzurro ed una tracolla, uscire sul balcone dell'appartamento segnalato e lanciare, in direzione di un cortile sottostante non di pertinenza dello stabile, dapprima un oggetto, e subito lasciar cadere un telefono cellulare nell'area sottostante il balcone.

L'oggetto di colore azzurro, immediatamente recuperato dagli operanti che effettuano il servizio di controllo esterno, risultava contenere all'interno un panetto di sostanza solida di colore marrone, del peso lordo complessivo di circa 50,8 grammi, risultato al narcotest del tipo hashish. Veniva recuperato anche il telefono cellulare gettato dal balcone dalla stessa persona, risultato essere smartphone marca "Realme 5", corredato da sim card afferente all'utenza (...), risultata intestata all'imputato.

Gli operanti che accedevano all'abitazione, identificano i sei soggetti occupanti, tra cui S. D., unico indossante una tuta di colore azzurro e la tracolla dello stesso tipo di quelli indossati dal soggetto che era stato visto lanciare dal balcone la sostanza stupefacente e lo smartphone.

Il telefono cellulare veniva restituito al S. e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

La perquisizione veniva estesa sia all'abitazione di via (...) che a quella di residenza del S. ol-

tre che ai luoghi ove questi prestava attività lavorativa, con esito negativo in riferimento alla ricerca di ulteriori sostanze stupefacenti. La perquisizione personale del S. consentiva di rinvenire un piccolo quantitativo di hashish, già confezionato per l'uso.

La sostanza veniva sottoposta ad accertamento analitico presso la ASL di Pescara – U.O.S.D. Farmacologia e Qualità Analitica, emergendo trattarsi di sostanza stupefacente del tipo hashish di peso netto complessivo pari a grammi 47,886, con principio attivo THC pari al 24,33%, corrispondente a 11.650,664 mg ed a 466,03 dosi medie singole (doc. in atti).

L'imputato in sede di esame ammetteva che la sostanza stupefacente era stata da lui gettata dal balcone nelle more del controllo di PG, dichiarando che era stata da lui acquistata, con risorse derivanti dall'attività lavorativa svolta, per esclusivo uso personale.

Il S. dichiarava inoltre che, essendo divenuta esecutiva una pregressa condanna ed attendendo la decisione del Tribunale di Sorveglianza su richiesta di detenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di lavoro, per timore delle conseguenze aveva deciso di disfarsi della sostanza stupefacente, lanciandola dal balcone nelle more dell'operazione di polizia.

Il S. infine dichiarava di essere tossicodipendente in cura al Sert da vari anni per dipendenza da cocaina e da eroina, assumendo terapia con metadone, ma di continuare ad usare abitualmente l'hashish.

A sostegno la difesa produceva: certificazione del Serd di Pescara del 5.12.2016 nella quale si dava atto che il S. erano in carico a quel servizio per disturbo da dipendenza di oppiacei e cannabinoidi; lettera di assunzione del S. presso la (...) con qualifica di operatore (...) oltre ad attestazione ISEE rilasciata in data 12.2.2026; istanza del 27.1.2025 di affidamento in prova la servizio sociale e provvedimento in data 3.2.2026 del Tribunale di Sorveglianza di rigetto.

Osserva il giudicante che, alla luce delle emergenze processuali, non vi sono dubbi in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, essendo la sostanza stupefacente in sequestro riferibile alla diretta disponibilità dell'imputato, come ricostruito attraverso la deposizione assunta e ammesso dallo stesso imputato in sede di esame.

Ebbene, in ordine all'accertamento della finalità di spaccio, la Suprema Corte di Cassazione, ha ricordato che *“in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi*

elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza” (Cfr Cass. Sez. 3 sentenza n. 24651 del 22.2.2023 dep. 8.6.2023 RV 284842). Ed ancora “in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 - dep. 08/03/2013 - Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014- Rv. 260991), la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686). Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purchè detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463)” (cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 47015 del 23/12/2021).

Ciò posto nel caso in esame, non sussistono dubbi in ordine alla destinazione anche a terzi della predetta sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, a cui carico risultano plurimi precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziata dal significativo quantitativo della stessa, risultato pari a *47,816 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish*, con percentuale di principio attivo (24,33%) superiore a quello comunemente individuato come droga da strada, idoneo a consentire *466,03 dosi medie singole*.

Tale dato quantitativo appare del tutto incompatibile con il solo uso personale, apparendo incongruente l'acquisto di 466 dosi all'asserito scopo di usarla per il consumo personale, tenuto conto della naturale degradabilità della sostanza e del processo di naturale scadimento degli effetti droganti.

Ed ancora le stesse modalità della detenzione, portando il S. con sé l'intero panetto in luogo di convivio con altri soggetti, rendono ingiustificabile la detenzione quale scorta personale.

Ed infine la condotta assunta dall'imputato nel corso dell'operazione di polizia, disfacendosi della sostanza stupefacente (buttandola dal balcone) nelle more dell'ingresso della PG all'interno dell'abitazione, è elemento ulteriore che depone nel senso che quella sostanza, oltre all'uso personale, fosse destinata alla cessione a terzi.

Quanto alla qualificazione della condotta, appare corretta la sua riconducibilità alla ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, nei termini sostenuti dalle parti.

In punto di diritto va rilevato che i criteri considerati sintomatici di un'offesa attenuata all'interesse protetto, ovvero di quella più limitata incisione dei beni giuridici della salute collettiva e dell'ordine e della sicurezza pubblici su cui si fonda la ratio della previsione di cui all'art. 73 co. 5° D.P.R. n. 309/1990, riguardano sia l'azione (i mezzi, le modalità e circostanze della stessa) che l'oggetto materiale della condotta delittuosa che possa essere significativo della sua ridotta offensività. Nella formulazione della norma, inoltre, i parametri sono separati da congiunzione disgiuntiva, con la conseguenza che è certamente sufficiente la valorizzazione anche solo di uno di essi, in assenza di significativi elementi che depongano in senso contrario, per il riconoscimento dell'ipotesi lieve.

Ebbene, siffatti elementi ricorrono nel caso di specie, dove il dato rilevante è costituito esclusivamente dal dato ponderale, che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990 non assume valenza negativa, anche tenuto conto dei dati evidenziati nella giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo compendiate nella relazione tematica dell'Ufficio del Massimario n. 19/23 del 14.4.2023

Per quanto sopra esposto, S. D. va riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto, da qualificare quale ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990.

All'imputato, tenuto conto della condotta di collaborazione assunta sia in occasione dell'accertamento di reato che nel corso del dibattimento, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Sussiste la recidiva qualificata, nei termini contestati nell'imputazione, alla luce dei plurimi precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, evidenziando la commissione del reato ulteriore manifestazione di quella inclinazione a delinquere che, già in precedenza, aveva indotto l'imputato a rendersi autore di altri comportamenti penalmente rilevanti.

Ai fini del giudizio di cui all'art. 69 c.p., le circostanze attenuanti generiche possono essere ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva qualificata.

Non è possibile ritenere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., apparendo ostativa l'abitudine della condotta di reato, evidenziata dai plurimi precedenti penali specifici.

Pertanto, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p.p. (e segnatamente la gravità del fatto desunta dal dato ponderale e dalla qualità della sostanza stupefacente), S. D. deve essere condannato alla equa pena, di anni uno di reclusione ed € 1.500,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

Infine, va disposta disposta la confisca con conseguente distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara S. D. colpevole del reato di cui all'art. 73 co. 5° D.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il fatto contestato nell'imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina con la confisca con distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Pescara 9 marzo 2026

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Michela Di Fine)